



SERGIO MARCHISIO*

IL DIAMANTE FIORENTINO E I CODICI MINIATI ESTENSI DAL TRATTATO DI SAINT-GERMAIN DEL 1919 AD OGGI**

Abstract [It]: La riapparizione del diamante Fiorentino in Canada nel novembre 2025 ha riaperto il dibattito sulla titolarità del gioiello. In base al Trattato di pace di Saint-Germain del 1919, l’Austria era obbligata a restituire all’Italia atti, documenti e oggetti di antichità e d’arte asportati dai territori delle Potenze Alleate invasi durante la guerra o, a partire dal 1° giugno 1914, dai territori successivamente ceduti. Fra tali beni figuravano i gioielli privati della Principessa Elettrice dei Medici, trasferiti a Vienna nel XVII secolo, tra cui il diamante Fiorentino, nonché tre manoscritti della Biblioteca di Modena — *Biblia Vulgata*, *Breviarium Romanum* e *Officium Beatae Virginis*. Nel 1919, l’ex Imperatore d’Austria Carlo I° aveva portato con sé in Svizzera il diamante e i codici, al momento del suo primo esilio. L’Italia ribadiva l’obbligo dell’Austria di restituire gli oggetti in questione; tuttavia, i tentativi austriaci di recuperare il diamante e i codici si rivelarono infruttuosi, poiché tali beni non si trovavano più sul territorio austriaco. Nel 1923, l’Austria comunicò quindi all’Italia di considerare estinto l’obbligo di restituzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione. A partire da quel momento, il governo italiano intensificò i contatti con l’ex Imperatrice Zita di Borbone-Parma al fine di recuperare il diamante e i codici. Nel frattempo, la vedova di Carlo I° avviò la vendita sul mercato antiquario di uno dei manoscritti, la Bibbia di Borso d’Este, che venne acquistata da Giovanni Treccani e da questi donata allo Stato italiano. Con scambio di lettere del 16 marzo 1925 tra il governo italiano e Zita di Borbone-Parma fu raggiunto un compromesso che prevedeva, tra l’altro, la restituzione del diamante. Tuttavia, tale accordo incontrò difficoltà nella fase di esecuzione da parte dell’ex Imperatrice, inducendo le parti a realizzare un nuovo scambio di lettere quattro anni più tardi, il 3 dicembre 1929. In base a quest’ultimo accordo, il governo italiano ottenne, tra l’altro, di acquistare il Breviario di Ercole d’Este, ma rinunciò a rivendicare il diamante Fiorentino e riconobbe a «Sua Maestà il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello».

Abstract [En]: The reappearance of the Florentine Diamond in Canada in November 2025 has reignited the debate over the ownership of the jewel. Under the 1919 Treaty of Saint-Germain, Austria was obliged to return to Italy deeds, documents, and objects of antiquity and art removed from the territories of the Allied Powers invaded during the war or, as of 1 June 1914, from territories subsequently ceded. Among these assets were the private jewels of the Medici Electress, transferred to Vienna in the eighteenth century, including the Florentine Diamond, as well as three manuscripts from the Biblioteca di Modena—the *Biblia Vulgata*, the *Breviarium Romanum*, and the *Officium Beatae Virginis*—which had been removed by Duke Francis V in 1859. The former Emperor of Austria, Charles I, had taken both the diamond and the manuscripts with him to Switzerland in 1919, at the time of his first exile. Italy therefore repeatedly reaffirmed Austria’s obligation to return the items in question; however, Austrian efforts to recover the diamond and the manuscripts proved unsuccessful, as the objects were no longer located on Austrian territory. In 1923, Austria informed Italy that it considered the obligation of restitution to be extinguished due to supervening impossibility of performance. From that point onward, the Italian government intensified contacts with the former Empress Zita of Bourbon-Parma in an effort to recover the diamond and the manuscripts. In the meantime, she began selling one of the manuscripts—the Bible of Borso d’Este—on the antiquarian market;

* Professore emerito di Diritto internazionale – Sapienza Università di Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

it was acquired by Giovanni Treccani and subsequently donated to the Italian State. Through an exchange of letters dated 16 March 1925 between the Italian government and Zita of Bourbon-Parma, a compromise was reached which, *inter alia*, provided for the restitution of the Florentine Diamond. However, difficulties arose in the execution of the agreement on the part of the former Empress, prompting the parties to enter into a further exchange of letters four years later, on 3 December 1929. Under this latter agreement, the Italian government obtained, among other things, the purchase of the Breviary of Ercole d'Este, but renounced any claim to the Florentine Diamond and acknowledged "Her Majesty's right of possession and free disposal of the jewel".

Parole chiave: Diamante Fiorentino, Codici miniati estensi, Trattato di pace di Saint-Germain con l'Austria, Obbligo di restituzione all'Italia, Impossibilità sopravvenuta di esecuzione, Rinuncia italiana.

Keywords: Florentine diamond, Este miniated manuscripts, Peace Treaty of Saint-Germain with Austria, Obligation to return the objects to Italy, Supervening impossibility of performance, Italian renunciation.

SOMMARIO: 1. La riapparizione del diamante Fiorentino in Canada nel novembre 2025 e le varie opinioni sulla appartenenza del gioiello. – 2. L'obbligo austriaco di restituire all'Italia il diamante e i tre codici miniati estensi secondo il Trattato di pace di Saint-Germain. – 3. I tentativi austriaci di recuperare il diamante e i codici: gli oggetti non sono più in territorio austriaco. – 4. La modifica della posizione giuridica austriaca circa la restituzione: *ad impossibilia nemo tenetur*. – 5. L'acquisto della Bibbia di Borso d'Este da parte di Giovanni Treccani e il dono allo Stato italiano. – 6. I contatti del governo italiano con Zita di Borbone-Parma: lo scambio di lettere del 16 marzo 1925 sulla restituzione all'Italia del diamante Fiorentino. – 7. Il nuovo scambio di lettere del 3 dicembre 1929: il governo italiano rinuncia a reclamare il Fiorentino e riconosce "a Sua Maestà il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello".

1. La riapparizione del diamante Fiorentino in Canada nel novembre 2025 e le varie opinioni sulla appartenenza del gioiello

Recenti eventi hanno riportato sotto i riflettori la vicenda di alcuni straordinari oggetti storico-artistici trasferiti all'estero da Vienna nel 1919 da Carlo I d'Asburgo-Lorena, ultimo Imperatore d'Austria-Ungheria, al momento del suo primo esilio. Tra i gioielli dell'Elettrice Palatina (Anna Maria Luisa de' Medici) trasferiti a Vienna nel XVII secolo, spicca il celebre diamante Fiorentino, una gemma di circa 137 carati, incastonata in un'agrafe, con una rara tonalità giallo-dorata e una sofisticata forma a pera. La storia di questo diamante è strettamente intrecciata con quella di tre capolavori rinascimentali della collezione estense di Modena, anch'essi asportati dall'ex Imperatore al momento di lasciare Vienna: la Bibbia di Borso d'Este, il Breviario di Ercole d'Este e l'Offiziolo alfonsino. I tre codici miniati estensi erano stati trasferiti a Vienna nel 1859 dal duca Francesco V d'Austria-Este, al momento di abbandonare definitivamente il Ducato¹. Questi oggetti storico-artistici avrebbero dovuto essere restituiti all'Italia dopo la Prima guerra mondiale in base al Trattato di pace di Saint-Germain del 10 settembre 1919 fra le Potenze alleate e associate e l'Austria.

¹ E. BIANCHINI BRAGLIA, *L'ultimo Duca. Francesco V d'Austria Este*, Modena: Edizioni Terra e Identità, 2019.

In realtà, l'obbligo di restituzione cui la Repubblica d'Austria era tenuta nei confronti dell'Italia non fu mai adempiuto, in quanto quei quattro oggetti non si trovavano più sul territorio austriaco, essendo stati asportati in Svizzera, prima tappa dell'esilio dei Carlo I e della sua consorte, Zita di Borbone-Parma. Tali oggetti vissero poi storie diverse, in quanto due dei tre codici, la Bibbia di Borso e il Breviario erculeo, tornarono dopo alterne vicende alla Biblioteca estense di Modena. L'Offiziolo alfonsino terminò invece il suo peregrinare nel Museo Calisto Goulbekian di Lisbona, mentre del *Fiorentino* si persero le tracce.

Il novembre 2025 ha segnato un colpo di scena inatteso: Carlo d'Asburgo-Lorena, nipote dell'ultimo Imperatore, ha rivelato che il diamante è custodito, insieme ad altri gioielli sottratti dalla Hofburg, in una banca del Quebec, in Canada, dove Zita di Borbone-Parma si era rifugiata con i suoi otto figli durante la Seconda guerra mondiale, per sfuggire alle persecuzioni naziste. Per volontà dell'ex Imperatrice, la conoscenza dell'ubicazione del diamante e degli altri gioielli era stata sottoposta a un vincolo temporale, valido fino a un secolo dopo la morte di Carlo I².

La riapparizione del diamante ha riaperto il dibattito su chi possa rivendicarne il legittimo possesso.

Da un lato, la famiglia Asburgo-Lorena ha dichiarato di voler permettere in futuro l'esposizione del diamante in un museo canadese, precisando di non avere intenzione di venderlo³. La famiglia ha inoltre ribadito una tesi già avanzata nel primo dopoguerra: i gioielli sottratti da Carlo I^o erano elencati in un inventario separato rispetto ai gioielli della corona asburgica e, pertanto, costituirebbero proprietà privata degli Asburgo-Lorena.

Contestualmente, anche il governo austriaco non ha escluso la possibilità di rivendicare la proprietà del diamante. Già nel 1919, l'Austria aveva adottato la legge 3 aprile 1919, n. 501, relativa al bando e alla confisca dei beni della Casa d'Asburgo-Lorena sul territorio austriaco, legge poi modificata più volte nel corso degli anni. Se le disposizioni relative all'esilio degli Asburgo-Lorena sono state abrogate, quelle concernenti la confisca dei beni restano tuttora in vigore⁴. Andreas Babler, Vicecancelliere austriaco e Ministro federale per l'Abitazione, l'Arte, la Cultura, i Media e lo Sport, ha dichiarato, in occasione del ritrovamento, che l'Austria sta conducendo un'indagine per stabilire se il diamante debba

² R. POGREBIN, *The Florentine Diamond Resurfaces After 100 Years in Hiding. A legendary jewel of the Hapsburg dynasty — not seen since 1919 and thought lost, stolen or recut — has actually been safe in a Canadian bank for decades*, The New York Times, November 6, 2025 riferisce di una riunione convocata con il New York Times dall'attuale Capo della Casa di Asburgo-Lorena, Carlo, insieme ad altri due membri della famiglia, per mostrare i gioielli conservati nel caveau della banca canadese, <https://www.nytimes.com/2025/11/06/arts/design/florentine-diamond-resurfaces-hapsburg.html?partner=slack&smid=sl-share>

³ M. GEORGET, *Da un caveau in Canada spunta il tesoro degli Asburgo*, Corriere della Sera, 7 novembre 2025. Il diamante fiorentino è unanimemente considerato uno dei più importanti diamanti storici d'Europa. Prima del suo ingresso nelle collezioni della Casa d'Asburgo-Lorena, la tradizione ne colloca il possesso presso la famiglia Medici, signori di Firenze. Dopo l'estinzione dei Medici e il passaggio della Toscana ai Lorena, venne portato a Vienna "per poi svanire nel nulla durante la Prima Guerra Mondiale" <https://www.palazzomediciriccardi.it/mostra/il-fiorentino/>. Per alcune notizie sui gioielli, K. UNTERREINER, *Meinetwegen kann er geben Kaiser Karl und das Ende der Habsburgermonarchie*, Wien-Graz-Klagenfurt: Molden Styria, 2017, *passim*.

⁴ La legge 3 aprile 1919, StGB1 n. 209, relativa al bando e alla confisca dei beni della Casa Asburgo-Lorena nella versione della legge 30 ottobre 1919, StGB1 n. 501, della legge costituzionale del 30 luglio 1925 BGB1 n. 292, della legge costituzionale federale del 26 gennaio 1928, BGB1 n. 30 e tenuto conto della legge costituzionale federale del 4 luglio 1963. BGB1 n. 172.

essere considerato proprietà dello Stato⁵. Al riguardo va detto che un rilievo giuridico particolare ha assunto, per l’Austria, la circostanza che i beni da confiscare si trovassero sul territorio nazionale, tra i quali non rientravano né il diamante, né i codici estensi.

Dall’altro lato, in molti si sono chiesti se l’Italia possa avanzare una rivendicazione sul diamante *Fiorentino*, detto il Granduca di Toscana⁶. In questo contesto, merita di essere menzionata l’indagine conoscitiva promossa dal senatore Paolo Marcheschi presso il Senato della Repubblica, relativa al “Valore storico e artistico del Diamante Fiorentino”⁷.

Elementi utili per rispondere a tali quesiti provengono dall’esame di documenti conservati presso l’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri italiano. Lo studio di questi documenti ha permesso negli anni Novanta all’autore di questo contributo, che all’epoca era Direttore dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di pubblicare nel 1995, insieme ad altri curatori, cinque volumi della pluriennale ricerca su *La Prassi Italiana di diritto Internazionale* relativi agli anni 1919-1925⁸.

Ho quindi ritenuto opportuno tornare sugli aspetti giuridici della vicenda del diamante *Fiorentino* e dei tre codici estensi nel periodo tra il 1919 e il 1929, al fine di fornire ulteriori approfondimenti e riflessioni sul caso alla luce degli sviluppi più recenti⁹. Ampio spazio sarà riservato agli scambi di corrispondenza diplomatica tra le autorità italiane e austriache, così come agli scambi di lettere delle autorità italiane con i rappresentanti degli eredi della famiglia di Asburgo-Lorena, documenti nei quali vengono riferiti gli accadimenti ed esposte le rispettive ragioni e argomentazioni giuridiche.

2. L’obbligo austriaco di restituire all’Italia il diamante e i tre codici miniati estensi secondo il Trattato di pace di Saint-Germain

Ma cominciamo dall’inizio, muovendo dal Trattato di pace di Saint-Germain del 10 settembre 1919 fra le Potenze alleate e associate e l’Austria. Gli artt. 191-193 stabilivano

⁵ Secondo tale dichiarazione: “Se si dovesse rivelare che il diamante fiorentino è proprietà della Repubblica d’Austria, avvierò io il processo di restituzione del gioiello. Il mio ufficio è già in contatto con l’Ambasciata austriaca in Canada”.

⁶ F. FORADINI, *Does the 'Florentiner' diamond belong to Italy? Thick mystery about the Habsburg crown jewels, Il Sole24 Ore*, 13 November 2025. <https://en.ilssole24ore.com/art/the-florentiner-diamond-belongs-to-italy-mystery-dense-jewellery-crown-asburgs-AH5D9AjD>; E. BERTI, *La Toscana all’erede Carlo D’Asburgo Lorena: Ripoteremo qui il Diamante Fiorentino, è nostro*, *La Repubblica*, 23 dicembre 2025, che riporta la dichiarazione del governatore Giani: “Questo bene ci appartiene materialmente e moralmente. Il Patto di famiglia di Anna Maria Luisa de’ Medici dimostra come il gioiello fosse destinato a rimanere a Firenze. E c’è anche un dipinto ad attestarlo”. https://firenze.repubblica.it/cronaca/2025/12/23/news/diamante_florentino_toscana_giani-425057558/

⁷ Attività non legislativa, Affare n. 953 assegnato il 3 dicembre 2025 alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/attivita-non-legislativa/documenti-non-legislativi?documentoId=52642&flagNumerato=0&tipoDoc=2610&sottoTipoDoc=0>, B. BERTI, *Il Fiorentiner conteso. Indagine in Senato: "Sarà ascoltato Verde". Anche Vienna si muove*, *La Nazione*, 28 dicembre 2025 <https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/il-florentiner-conteso-indagine-in-d393046d>,

⁸ S. MARCHISIO, O. FERRAJOLO, V. IAVICOLI, F. MARCELLI (a cura di), *La prassi italiana di diritto internazionale - III serie (1919-1925)*, vol. I-VIII, Roma: CNR, 1995, caso 327/3 - Il diamante fiorentino. <http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1207>

⁹ Il caso era già stato analizzato nel contesto della ricerca sulla 'Prassi Italiana nel Diritto Internazionale come caso 327/3 - Il diamante fiorentino. <http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1207>. V. anche S. MARCHISIO, *La prassi italiana di diritto internazionale (1919-1925)*. Introduzione, Roma: CNR, 1995, pp. XVII-XLIX (estratto a parte).

infatti l'obbligo dell'Austria di restituire tutti gli atti, i documenti e gli oggetti di antichità e d'arte asportati dai territori delle Potenze Alleate invasi durante la guerra, o, a partire dal 1° giugno 1914, dai territori in seguito ceduti. L'Austria doveva inoltre consegnare all'Italia atti e documenti aventi un rapporto diretto con la storia dei territori ceduti a partire dal 1861¹⁰.

L'art. 194 sanciva l'obbligo dell'Austria di dare integrale esecuzione all'art. XV del Trattato di Zurigo del 10 novembre 1859¹¹, all'art. XVIII del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866¹² ed alla Convenzione di Firenze del 14 luglio 1866¹³, conclusi con l'Italia, “*in quanto i predetti articoli non avessero ancora ricevuto in fatto piena esecuzione e in quanto i documenti e gli oggetti ai quali si riferiscono si trovino sul territorio dell’Austria o dei suoi alleati*”¹⁴.

L'art. 195 del Trattato di Saint-Germain stabiliva poi che una commissione di tre giuristi avrebbe dovuto esaminare le condizioni nelle quali gli oggetti o i manoscritti elencati nell'Annesso I all'articolo medesimo erano stati asportati dalla casa d'Asburgo e dalle altre Famiglie che avevano regnato in Italia. La norma così continuava: «*Se tali oggetti o manoscritti furono asportati in violazione del diritto delle provincie italiane, la Commissione delle riparazioni ordinerà, in base alla relazione del Comitato predetto, la restituzione di essi. L’Italia e l’Austria si impegnano a riconoscere le sue decisioni?*”.

L'annesso I elencava espressamente, per la Toscana, i gioielli privati della Principessa elettrice dei Medici, portati a Vienna nel XVII secolo, e tre manoscritti della Biblioteca di Modena: *Biblia Vulgata* (cod. lat. 422-23), *Breviarum romanum* (cod. lat. 424) e l'*Officium Beatae Virginis* (cod. lat. 262), asportati dal duca Francesco V nel 1859¹⁵.

Infine, l'art. 196 del Trattato disponeva che, in relazione a tutti gli oggetti di carattere artistico, archeologico, scientifico o storico compresi in collezioni appartenenti anticamente al Governo o alla Corona della Monarchia austro-ungarica, l'Austria si impegnava *a)* a negoziare con gli Stati interessati, qualora richiesta, un accordo amichevole con il quale tali oggetti avrebbero dovuto essere restituiti ai distretti di origine, o, comunque; *b)* a non alienare o disperdere tali collezioni o a non disporre di tali oggetti per un periodo di venti anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace; *c)* a garantire la loro integrità e la loro conservazione.

Il punto è che le clausole relative ai gioielli di Toscana e ai tre codici estensi non trovarono concreta applicazione, mentre quelle concernenti, più in generale, le collezioni di documenti storico-artistici da restituire all'Italia furono invece attuate. Tanto che, il 22 marzo 1921, il Delegato italiano alla Commissione delle Riparazioni, Giuseppe Salvago Raggi, scriveva al Ministro degli Esteri, Carlo Sforza, e al Ministro dell'Istruzione, Benedetto

¹⁰ Testo in Ministero degli Affari Esteri, *Trattati e convenzioni per il Regno d'Italia*, Vol. XIV, p. 544.

¹¹ G. F. VON MARTENS, *Nouveau Recueil Général de Traités*, s. II, v. XVI, p. 522.

¹² Il Trattato di Vienna fu firmato a Vienna da Italia e Austria il 3 ottobre 1866, per dichiarare la fine della terza guerra di indipendenza. Ministero degli Affari Esteri, *Trattati e Convenzioni*, v. II, p. 200.

¹³ Ministero degli Affari Esteri, *Trattati e Convenzioni*, v. III, pp. 41-47.

¹⁴ Ministero degli Affari Esteri, *Trattati e Convenzioni*, v. XXIV, p. 543.

¹⁵ L'Offiziolo Alfonsino è il nome specifico dato a un particolare manoscritto dell'"*Officium beatae virginis*" decorato per Alfonso I d'Este, che è un tipo di libro d'ore. Quindi, "*Officium beatae virginis*" (o *Mariae Virginis*) è la categoria generale del testo liturgico, mentre "Offiziolo Alfonsino" è l'identificativo di una sua edizione di lusso, riccamente miniata per il Duca d'Este. L'esecuzione del codice è databile probabilmente tra il 1505 e il 1510-12.

Croce, affermando: “*La parte più importante e più delicata delle nostre rivendicazioni artistiche, contenute nel Trattato di Saint-Germain, ... è stata eseguita, con piena nostra soddisfazione*”¹⁶.

3. I tentativi austriaci di recuperare il diamante e i codici: gli oggetti non sono più in territorio austriaco

Per quanto riguarda il diamante e i tre codici miniati, già nel 1919 era noto, sia in Austria sia in Italia, che tali oggetti non si trovavano più a Vienna, ma in Svizzera, in possesso dell'*ex* Imperatore. Da quel momento è possibile distinguere diverse fasi della vicenda, la prima delle quali è caratterizzata dalla ferma posizione italiana, volta a ribadire all'Austria i diritti conferiti dal Trattato di pace in materia di restituzione degli oggetti storico-artistici.

Dal canto suo, l'Austria appare impegnata nel tentativo di recuperare il gioiello e i codici sottratti. Nella corrispondenza intercorsa il 1° novembre 1919 tra il Consigliere giuridico della Delegazione italiana alla Conferenza della pace, Mariano D'Amelio, e il Ministro d'Italia a Vienna, Pietro Tomasi della Torretta, si sottolineano i passi compiuti dalla Delegazione italiana presso il Ministro degli Esteri austriaco, Karl Renner, per ricordargli il duplice vincolo esistente sul prezioso gioiello e per conoscere le misure che il Governo austriaco intendeva adottare per salvaguardare i diritti dell'Italia:

«Avendo appartenuto alla Corona austriaca, è tra le cose di cui per il Trattato di pace l'Austria non può disporre in alcun modo per il periodo di un ventennio. Richiamo l'attenzione della S.V. Ill.ma sul fatto che non soltanto trovasi il diamante compreso tra gli oggetti di cui all'Art. 196 comma *b*) del Trattato di Saint-Germain, ma che su di esso grava un vincolo particolare a favore dell'Italia, in quanto fa parte di gioielli appartenuti ai Medici, indicati all'Annesso I - Toscana - dell'art. 195, i quali dovranno essere restituiti all'Italia quando il comitato di tre giuristi - previsto dallo stesso art. 195 - abbia riconosciuto che essi furono asportati in violazione del diritto della Toscana»¹⁷.

La replica di Renner del 30 dicembre 1919 contiene diversi punti di interesse. Innanzitutto, conferma quando e con quali modalità il gran Ciambellano Conte Berchtold aveva consegnato il diamante *Fiorentino*, insieme agli altri gioielli di “proprietà privata” della Casa d'Asburgo-Lorena, all'Imperatore Carlo I, su ordine dello stesso, allo scopo di depositarli all'estero. Non c'è tuttavia alcuna indicazione di dissenso circa qualificazione dei gioielli come appartenenti alla proprietà privata della Casa regnante. Si desume inoltre che Carlo si era impossessato dei gioielli il 1° novembre 1918, ossia due giorni prima dell'Armistizio di Villa Giusti, firmato il 3 novembre ed entrato in vigore il giorno successivo. Da notare anche che il Governo austriaco dichiarava comunque di aver

¹⁶ *Salvago Raggi a Sforza e Croce*, Parigi, 22 marzo 1921, Archivio Storico Esteri, *Serie Affari Politici 1919-30*, Busta 841 (le fonti archivistiche sono citate secondo la loro collocazione della prima metà degli anni Novanta: In seguito l'ASE ha pubblicato gli inventari di molte serie di documenti, tra i quali quelli qui citati e si conferma una piena corrispondenza).

¹⁷ *D'Amelio a Tomasi della Torretta*, Parigi, 1° novembre 1919, Archivio Storico Esteri (ASE), Rappresentanza italiana a Vienna (1862-1938), Busta n. 275.

compiuto passi preliminari nei confronti dell'amministratore della fortuna fidecommissaria della Casa imperiale, al fine di recuperare i gioielli.

« Le 1^o novembre 1918, par ordre de l'Empereur Charles, le Grand Chambellan Comte Berchtold se fit remettre par l'administration du trésor (Schatzkammer) les bijoux formant la propriété privée de la Maison régnante et dont ledit diamant fait partie, dans le but de les déposer à l'étranger. Après l'institution du nouveau régime, le trésor (Schatzkammer) fût remis au notaire Dr. Sylvester qui y apposa les scellés, sans toutefois s'apercevoir de la disposition des bijoux prélevés par le Comte Berchtold, ce qui s'explique par le fait que la désignation de ces bijoux comme propriété particulière, donnait une idée erronée sur le caractère juridique de cette partie du trésor, appartenant de même que tout le reste au Fidéicommis de famille. Ce n'est que lors du transfert du trésor en l'administration gouvernementale que la disparition desdits bijoux fût constatée et qu'il fût établi que leur prélèvement s'était passé dans la manière ci-dessus mentionnée. Quant aux démarches préparatoires, destinés à recouvrer lesdits bijoux, le Gouvernement de la République d'Autriche en a chargé l'avocat Dr. Harpner, en sa qualité d'administrateur de la fortune fidecommissaire de la Maison autrefois régnante. Le Dr. Harpner n'a pas manqué d'entrer à ce propos en pourparlers avec les fondés de pouvoir de l'ancien Empereur, pourparlers qui continuent à l'heure qu'il est, et dont l'issue aura une influence décisive sur la procédure à suivre à l'avenir, ainsi que sur toutes les autres questions qui s'y rattachent »¹⁸.

Come già osservato, l'Italia si riteneva parzialmente soddisfatta per la consegna da parte dell'Austria dei beni storico-artistici prevista dal Trattato di pace, e, al fine di facilitare la consegna dei restanti oggetti, concordò con l'Austria di modificare la complessa procedura di restituzione prevista dal Trattato di Saint-Germain. Sulla base dell'art. 196, lett. a), dello stesso Trattato, i due Stati conclusero a Vienna la Convenzione artistica del 4 maggio 1920. In deroga alla procedura prevista dall'art. 195 del Trattato, l'Austria si impegnava a restituire gli oggetti indicati nell'Annesso I ancora mancanti, senza attendere il parere della Commissione dei tre giuristi né la decisione della Commissione delle Riparazioni. L'art. 4 della Convenzione riguardava in particolare il diamante *Fiorentino* e i codici estensi.

Sulla base di questi accordi, il 25 gennaio 1921 il Ministro d'Italia a Vienna, Tomasi della Torretta, inviò al nuovo Ministro degli Esteri austriaco, Michael Mayr, la seguente nota:

« Parmi l'objet visé par l'annexe 1 de l'article 195 du Traité de St. Germain, dont l'application est tout spécialement réglés par l'article 4 de la Convention signée le 4 Mai 1920, se trouvent les trois manuscrits de la Bibliothèque de Modena : *Biblia Vulgata*, *Breviarium Romanum* et l' *Officium Beatae Virginis*, emportés par le Duc François en 1859 ainsi que les bijoux de la couronne de la Toscane, transportés à Vienne pendant le XVII^e siècle. Des bijoux susdits font partie le Diamant appelé "Le Florentin", une agrafe composée de trois saphirs jaunes entourés de diamants [...] et une garniture de diamants et perles, ces dernières provenant en partie des perles remises au Trésor par ordre de l'Empereur Léopold II en 1792 [...]. Par sa note 30 décembre [...] le ministère des Affaires Etrangères informait la Légation Royale d'Italie que le Dr. Harpner avait été chargé d'entrer en pourparlers avec

¹⁸ Renner a Tomasi della Torretta, Vienna, 30 dicembre 1919, ibidem.

les fondés de pouvoir de l'ancien Empereur dans le but de recouvrer les bijoux emportés à l'étranger, et se réservait de donner à ce sujet des renseignements ultérieurs à la Légation Royale. Tout en attendant de connaître la suite des pourparlers dont ci-dessus, je crois devoir appeler l'attention de V.E. sur le fait que la Convention artistique signée le 4 Mai en exécution des articles 191-196 du Traité de St. Germain donnant à l'Italie le droit incontesté d'entrer en possession des objets dont ci-dessus, le Gouvernement de la République est formellement engagé à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d'être à même d'en effectuer la remise à l'Italie ¹⁹».

“*Adottare tutte le misure utili e necessarie*” al fine di mettersi in grado di adempiere agli obblighi novellati dalla Convenzione artistica del 1920: questo era quanto il governo italiano chiedeva reiteratamente a quello austriaco, con successive note del 1° marzo, 28 maggio e 9 agosto dello stesso anno.

4. La modifica della posizione giuridica austriaca circa la restituzione: *ad impossibilia nemo tenetur*

Verso la fine del 1921 si apriva una seconda fase della vicenda. Il governo austriaco modificava, infatti, la propria posizione giuridica e, il 9 ottobre 1921, il Cancelliere Johann Schober comunicava all'Incaricato d'Affari italiano a Vienna, Augusto Biancheri Chiappori, che, non essendo in possesso degli oggetti in questione, l'Austria si considerava sollevata dagli obblighi previsti dagli articoli 195 del Trattato di Saint-Germain e 4 della Convenzione del 1920. Inoltre, l'Austria sarebbe stata disposta, se richiesta, a consentire al governo italiano di adottare tutte le misure ritenute necessarie per far valere i propri diritti nei confronti della « Casa regnante austriaca:

« Le Gouvernement de la République d'Autriche prie le Gouvernement Royal d'Italie de prendre acte de ce que les objets, dont il est question, ne se trouvent pas en possession de l'Autriche et que pour cette raison il se considère comme libéré de toute obligation que lui impose de ce chef l'article 195 du Traité de St. Germain. De même le Gouvernement Autrichien estime qu'il ne se trouve pas en désaccord avec l'article 4 de la Convention Artistique, car, si les objets dont il s'agit étaient en sa possession, l'Autriche n'élèverait certainement pas d'objection à ce qu'ils fussent rendus à l'Italie. Dans ces circonstances je dois me borner à Vous déclarer que le Gouvernement de la République d'Autriche n'hésiterait pas de donner son consentement, - s'il en était requis - à ce que le Gouvernement Royal d'Italie prît telle mesure que bonne lui semblerait, pour faire valoir contre la maison autrefois régnante en Autriche les droits que le Traité de St. Germain lui confère au sujet des objets artistiques et des trois manuscrits mentionnés dans Vos notes citées plus haut »²⁰.

¹⁹ Tomasi della Torretta a Mayr, Vienna, 25 gennaio 1921, *ibidem*.

²⁰ Schober a Biancheri Chiappori, Vienna, 9 ottobre 1921, *ibidem*.

Il principale argomento giuridico dell'Austria consisteva dunque nella sopravvenienza di una situazione tale da rendere impossibile l'esecuzione degli obblighi assunti in forza dei trattati richiamati (art. 195 del Trattato di Saint-Germain e art. 4 della Convenzione del 1920), con la conseguente estinzione degli stessi. Tale tesi veniva presentata dall'Austria in una prospettiva marcatamente civilistica: gli obblighi in questione sarebbero venuti meno per effetto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non imputabile al soggetto obbligato.

In questo senso, la ricostruzione proposta richiamava categorie ben note al diritto civile interno. Il Codice civile italiano del 1865, ad esempio, prevedeva l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta nei soli casi di perimento della cosa o di sua messa fuori commercio; una formulazione restrittiva che lasciava fuori l'ipotesi in cui l'impossibilità riguardasse obbligazioni di fare. La riformulazione introdotta dal Codice del 1942 ha invece inteso ricomprendere tutte le obbligazioni, stabilendo che l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.), a prescindere dalla natura dell'obbligazione stessa, di dare o di fare.

La linea difensiva austriaca si fondava inoltre sull'assunto secondo cui lo Stato avrebbe esaurito tutti i tentativi amichevoli per il recupero degli oggetti reclamati dall'Italia. In questa ottica, l'impossibilità di adempiere inizierebbe laddove termina la diligenza: l'impossibilità di esecuzione coinciderebbe, dunque, con il limite oltre il quale non è più esigibile uno sforzo diligente. A ciò si aggiungeva l'ulteriore affermazione secondo cui l'inattuabilità degli obblighi non derivava da una violazione, imputabile all'Austria, di un obbligo internazionale nei confronti dell'Italia, circostanza che rafforzava la fondatezza della posizione sostenuta. Centrale restava poi l'argomento secondo cui gli obblighi di restituzione derivanti dai trattati applicabili riguardavano esclusivamente gli oggetti in possesso dell'Austria perché situati sul suo territorio, con esclusione di quelli che si trovavano invece all'estero.

Trasposta sul piano internazionalistico, tale impostazione giuridica sembrava richiamare un principio generale del diritto, quale il brocardo *ad impossibilia nemo tenetur*, o, in termini più articolati, il principio secondo cui l'obbligato non può essere tenuto a un comportamento che ecceda la normale diligenza. Il riferimento implicito era dunque ai principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili, ai sensi dell'art. 38, par. 1, lett. c), dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, elaborato proprio nei primi anni Venti nel contesto della Società delle Nazioni.

Tuttavia, la configurazione dell'impossibilità sopravvenuta quale causa estintiva dei trattati risultava sostanzialmente estranea alla prassi internazionale dell'epoca e rimarrà tale fino alla codificazione operata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. L'art. 61 di quest'ultima consente infatti a una parte di invocare l'impossibilità sopravvenuta solo qualora essa derivi dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato. La prassi internazionale offre, peraltro, esempi assai rari di trattati estinti per tale motivo. Nel Commentario al progetto di articoli sul diritto dei trattati del 1966, la Commissione di diritto internazionale menzionava, a titolo

esemplificativo, l'immersione di un'isola, l'esaurimento di un fiume o la distruzione di una diga o di un impianto idroelettrico indispensabile all'esecuzione del trattato²¹.

Poiché la tesi del Ministro degli Esteri austriaco applicava il principio dell'impossibilità sopravvenuta al caso concreto del *Fiorentino* e dei tre codici, la reazione del governo italiano fu quella di contestarne il fondamento giuridico e di ribadire che l'obbligo di restituzione permaneva anche nel caso in cui si considerassero quegli oggetti "proprietà privata di un suddito austriaco". Al riguardo, l'Italia richiamava anche a buon diritto l'art. 208 del Trattato di pace, secondo il quale *a)* gli Stati cui era stata trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica o che erano sorti dallo smembramento di essa avrebbero acquisito tutti i beni e le proprietà situate nei territori rispettivi e appartenenti "al cessato o all'attuale Governo austriaco"; *b)* fra i beni e le proprietà in questione erano da comprendere tutte le proprietà della Corona e i beni privati dell'antica famiglia sovrana d'Austria-Ungheria.

Con rapporto del 29 ottobre 1921, quindi, Biancheri Chiappori così riassumeva i termini della questione a Tomasi della Torretta, divenuto nel frattempo Ministro degli Esteri:

«Sostanzialmente il Governo austriaco sostiene che, non trovandosi i gioielli della Corona di Toscana ed i tre manoscritti in suo possesso, e questi ultimi essendo per giunta proprietà personale della ex-Casa regnante, ed avendo esperito le vie amichevoli per recuperarli si ritiene svincolato dagli obblighi del Trattato di Pace, ma che è pronto a dare il suo consenso a quelle misure che il Governo italiano credesse di prendere per far valere contro la ex-Casa regnante i diritti che il Trattato gli conferisce. 1) L'articolo 195 del Trattato di Pace, là dove parla di "oggetti e manoscritti in possesso dell'Austria" non si limita agli oggetti e manoscritti che attualmente si trovano in Austria; ma comprende tutti gli oggetti e manoscritti che dall'Italia passarono in possesso dell'Austria. Né sembrerebbe concepibile che l'art. 195 offra una guarentigia così incompleta dei diritti dell'Italia e lasci questa senza difesa di fronte a un fatto illegittimo come quello compiuto dall'ex-Imperatore che portò seco oggetti compresi nelle rivendicazioni italiane o a lui non spettanti; 2) La distinzione tra oggetti privati e oggetti della Corona non ha ragion d'essere. Vincolata da una legge a consegnare quei manoscritti anche se proprietà private di un suo suddito, l'Austria avrebbe sempre l'obbligo di farseli consegnare per rimetterli all'Italia. Ciò non deve apparire strano ove si rifletta che in genere quando si tratta di restituzioni o di rivendicazioni, il Trattato di Pace non attribuisce importanza alla distinzione fra proprietà pubblica dell'Austria e proprietà privata della Corona, come si deduce dalla lettura dell'articolo 208 del Trattato di San Germano; 3) L'obbligo di rimettere questi oggetti, risulta chiaro dalla disposizione del Trattato di Pace. Dato e non concesso che il Governo austriaco ignorasse all'atto della firma del Trattato che gioielli e manoscritti fossero stati asportati dall'ex-Imperatore, sta di fatto che nessuna riserva esso elevò al riguardo. E ciò nemmeno quando la questione della restituzione del brillante di Toscana fu ufficialmente sollevata dalla Regia Legazione o quando fu discussa e firmata la Convenzione artistica 4 maggio 1920. Detta Convenzione nel suo preambolo dice avere i due Governi voluto "régler dans leurs rapports réciproques

²¹ *Annuaire de la Commission de droit international*, 1966, vol. II, pp. 278-279, commento all'allora art. 58 del progetto.

l'interprétation et la mise en effet des articles 191-196 du Traité de Saint-Germain en Laye etc.". All'articolo 4 della stessa Convenzione vi è anche un'allusione alla "position juridique et historique des objets compris dans l'annexe 1) de l'article 195 du Traité de St. Germain": e vi è anche una rinunzia a sollevare delle obiezioni "à la remise des objets indiqués dans l'annexe 1) de l'art. 195 du Traité de St. Germain à l'exception toutefois du Trésor normand etc.". Nessuna rinunzia da parte dell'Italia e nessuna riserva da parte dell'Austria fu fatta per i gioielli ed i manoscritti. 4) Provato con ciò l'obbligo da parte dell'Austria di consegnare gli oggetti di cui sopra, la dichiarazione austriaca di avere inutilmente avviato trattative amichevoli, non basta ad esonerare il Governo della Repubblica dai suoi impegni. L'Austria è tenuta a ricorrere anche ai rimedi di legge prima di pretendere di essere esonerata dall'adempimento di un'obbligazione imposta da una legge, cioè dal Trattato di Pace. Tra i rimedi di legge vi sarebbe anche il convenire in giudizio l'ex-sovrano. Queste le ragioni che dal punto di vista strettamente giuridico si potrebbero elevare contro la tesi austriaca. Ritengo che esse debbano esser fatte presenti al Governo austriaco, pur prendendo atto del suo consenso a quelle misure che il Governo italiano credesse di prendere per far valere contro la ex-Casa regnante i diritti del Trattato. Da un punto di vista più generale non crederei invece sia il caso di insistere presso il Governo austriaco perché si faccia esso stesso iniziatore di misure conservative. Queste misure conservative dovrebbero, a mio avviso, essere chieste dall'autorità giudiziaria italiana (facendo eventualmente cenno del consenso austriaco) alle autorità del luogo dove gli oggetti si trovano, salvo a regolare, se possibile, la questione diplomaticamente quando si vorrà determinare la residenza dell'ex-Imperatore Carlo e gli impegni ad essa connessi»²².

Per l'Italia, dunque, l'asportazione degli oggetti trafugati dall'Imperatore Carlo I doveva considerarsi illegittima, e la distinzione tra beni privati e beni della Corona non era ritenuta ammissibile, in particolare riguardo ai tre codici miniati. Non si escludeva, tuttavia, che, in linea di principio, l'argomento dell'impossibilità di esecuzione addotto dall'Austria potesse avere rilievo; tuttavia, si riteneva che, nel caso specifico, non fossero state soddisfatte le condizioni per invocarne legittimamente l'applicazione.

Il governo italiano contestava inoltre che l'Austria avesse accettato le clausole dei trattati relative agli oggetti reclamati senza mai sollevare obiezioni o riserve sul fatto di non averli più in suo possesso. L'argomentazione secondo cui si sarebbe tentato un recupero amichevole degli oggetti non era considerata sufficiente a esonerare l'Austria dal proprio obbligo di restituzione. In base a ciò, il governo austriaco era ancora tenuto a utilizzare tutti i mezzi previsti dalla legge per adempiere ai suoi obblighi, compreso il ricorso alla via giudiziaria nei confronti dell'ex Imperatore²³.

²² Biancheri Chiappori a Tomasi della Torretta, Vienna, 29 ottobre 1921, *ibidem*.

²³ Tomasi della Torretta inviava istruzioni al nuovo Ministro d'Italia a Vienna, Luca Orsini Baroni, affinché comunicasse al Governo austriaco «Che il Regio Governo non lo ritiene affatto liberato dagli obblighi che gli impongono l'art. 195 del Trattato di S. Germano, e, che, come conseguenza di tali obblighi, prende atto del suo consenso a quelle misure che il Regio Governo medesimo crederà eventualmente di dover adottare, per far valere i suoi diritti derivanti dal Trattato di S. Germano contro l'ex Casa regnante austro-ungarica. Resta inteso (è bene chiarirlo) che il detto consenso implica l'obbligo del Governo austriaco di una effettiva adesione alla azione giudiziaria o diplomatica, che il Regio Governo reputasse opportuno di spiegare per la conservazione ed il recupero dei gioielli e

Il 7 dicembre, su istruzioni di Tomasi della Torretta, il nuovo Ministro d'Italia a Vienna, Luca Orsini Baroni, inviava al Cancelliere austriaco una nuova nota, così concepita:

« Le Gouvernement Royal ne saurait partager la thèse que les objets en question ayant été exportés de l'Autriche le Gouvernement de la République pourrait se considérer comme libéré des obligations que lui impose de ce chef le traité de paix et pas en désaccord avec la convention artistique. L'article 195 du traité de St. Germain, en tant qu'il se réfère aux objets et manuscrits en possession de l'Autriche, ne saurait viser seulement les objets et manuscrits qui sont restés en possession de l'Autriche, mais tous ceux qui passèrent en possession de l'Autriche et s'y trouveraient si des circonstances irrégulières - telles que les enlèvements commis pour compte de l'ex-empereur - ne s'étaient vérifiées. Les objets en question étaient énumérés dans l'annexe 1 aux articles 191-196 du traité de St. Germain : ils étaient donc expressément considérés par les Hautes Parties contractantes comme en possession de l'Autriche. Le Gouvernement autrichien, qui n'avait point soulevé d'objections à ce propos avant de signer le traité de paix, n'a formulé non plus aucune réserve à l'occasion de la Convention artistique du 4 mai 1920, cette contient une allusion très nette à la "position juridique et historique des objets compris dans l'annexe" susdite, et une renonciation à toutes objections à la remise des mêmes objets. Cet engagement, contracté par le traité de paix et par une régulière convention, oblige le Gouvernement autrichien à se servir de tous les moyens prévus par la loi pour être à même de remplir son obligation. Partant, il est tenu à s'en procurer la restitution même par voie judiciaire. [...] Pour ce qui concerne plus particulièrement les trois manuscrits de la bibliothèque de Modena, le Gouvernement Royal croit de ne pouvoir pas prendre en considération le fait que le Gouvernement de la République [les considère] comme propriété privée de la maison autrefois régnante en Autriche. Engagé par une loi ayant un caractère international et par une convention le Gouvernement de la République, aurait quand même le devoir d'en exiger la remise de la part de ses ressortissants, afin d'exécuter son obligation. Une telle mesure serait, d'ailleurs, tout à fait conforme aux clauses du traité de St. Germain, qui au sujet des restitutions et des attributions des biens aux différents Etats successeurs ne fait pas de distinction entre propriété publique de l'Autriche et propriété privée de la maison régnante (Article 208 du traité de St. Germain). La Légation Royale ne doute pas que le Ministère Fédéral voudra se ranger aux considérations dont ci-dessus qui découlent directement des dispositions du Traité de St. Germain et de la Convention artistique signée entre l'Italie et l'Autriche. Entretemps la Légation Royale prend acte de la déclaration du Gouvernement de la République, savoir qu'il est tout prêt à donner son consentement à toute mesure qui bonne lui semblera pour faire valoir contre la maison autrefois régnante en Autriche les droits que le Traité confère à l'Italie au sujet des objets artistiques et des trois manuscrits emportés par l'ex-Empereur et dans le cas où le Gouvernement Royal jugerait utile de faire des démarches diplomatiques ou d'entamer une action judiciaire quelconque pour conserver ou rentrer en

dei manoscritti di cui trattasi. Per norma di V.S., Le significo che il Regio Governo non potrebbe utilmente rivolgersi all'autorità giudiziaria italiana; ma, pel sequestro degli oggetti, all'autorità giudiziaria del luogo dov'essi trovansi, e, pel giudizio di merito, all'autorità giudiziaria del domicilio del debitore». *Tomasi della Torretta a Orsini Baroni*, Roma, 11 novembre 1921, *ibidem*.

possession des objets dont ci-dessus, la Légation Royale ne manquera pas de s'adresser au Ministère Fédéral des Affaires Etrangères afin qu'il puisse donner son adhésion effective conformément à l'engagement dont la Légation Royale vient de prendre acte au nom du Gouvernement Royal»²⁴.

Ma il 16 marzo 1922 il nuovo Ministro degli Esteri austriaco, Leopold Henet, replicava a Orsini Baroni sostenendo che il Trattato di pace e la Convenzione artistica non imponevano all'Austria l'obbligo di recuperare gli oggetti non più in suo possesso, e, per corroborare la tesi dell'estinzione dell'obbligo di restituzione, accentuava la qualificazione dei codici della Biblioteca di Modena come parte dei beni fiduciari della famiglia d'Este. Sottolineo la particolare rilevanza giuridica dell'affermazione di Henet, secondo la quale i gioielli della Corona di Toscana e i manoscritti estensi sarebbero passati nel possesso dell'Austria, in base al Trattato di Saint-Germain e alla legge austriaca del 3 aprile 1919, se fossero restati in Austria. Tuttavia, trovandosi “di diritto” all'estero, non erano mai entrati in possesso dell'Austria. Poiché la situazione del diamante Fiorentino non è mutata — trovandosi all'estero e non essendo mai passato in possesso dell'Austria — mi chiedo a che titolo l'Austria avrebbe oggi il diritto di reclamarne la restituzione.

« A l'avis du Gouvernement Royal le Gouvernement d'Autriche serait obligé, par les articles 191-196 et l'annexe y relatif du traité de St. Germain et par l'article 4 de la Convention Artistique, à demander, même par voie judiciaire, la restitution des objets ci-dessus énumérés, qui auraient été expressément considérés, par les Hautes Parties Contractantes du Traité de St. Germain, comme étant en possession de l'Autriche. Je regrette de ne pouvoir me rendre compte sur quelle stipulation dudit Traité cette interprétation pourrait se baser. En effet le premier de l'annexe susmentionné prouve plutôt par les mots : "la partie qui en est restée après leur dispersion", que ces objets n'étaient pas a priori jugés être en possession de l'Autriche et que l'Autriche n'est pas tenue à se procurer des objets qui ne sont pas en sa possession. Il est vrai que l'on peut alléguer que cette clause ne s'applique qu'aux bijoux de la Couronne de Toscane. Cependant une autre disposition, insérée dans l'article 195, oblige l'Autriche seulement, à "reconnaître les décisions de la Commission des Réparations" au sujet de la restitution d'objets ou manuscrits qui auraient été "emportés en violation du droit des provinces italiennes", et n'exige pas, de la part de l'Autriche, des mesures pour provoquer cette restitution. Aussi l'article 4 de la Convention Artistique, auquel la lettre de Votre Excellence fait allusion, oblige-t-il l'Autriche seulement à "ne pas soulever d'objections à la remise des objets en question", sans la charger du soin de se les faire restituer par l'Ex-Empereur. [...] L'état juridique des choses tel qu'il vient d'être exposé ci-dessus ne semblait pas demander, de la part du Gouvernement d'Autriche, des objections ou des réserves, ainsi que Votre Excellence l'allègue dans Sa note précitée. Des réserves ont été du reste formulé explicitement par le texte de l'annexe quant aux bijoux de la Couronne de Toscane, tandis que pour le reste des objets dont il s'agit l'Autriche n'avait qu'à attendre et à respecter les décisions de la Commission des Réparations. Un rôle actif, qui aurait dépassé son pouvoir matériel et juridique n'a pas été conféré à l'Autriche,

²⁴ Orsini Baroni a Schober, Vienna, 7 dicembre 1921, *ibidem*.

qui par-là n'avait aucune raison de soulever des objections. Quant à la disposition susmentionnée de l'article 4 de la Convention artistique, elle exigeait d'autant moins une réserve spéciale, de la part de l'Autriche, que le manque de certains entre les objets dont il s'agit n'était pas inconnu aux négociateurs italiens et qu'il n'a jamais été question - ni au cours des négociations, ni lors de la rédaction du texte - de rendre l'Autriche responsable d'objets qui n'ont jamais été dans sa possession. En ce qui concerne les trois manuscrits de la bibliothèque de Modène, le Gouvernement d'Autriche continue à les considérer, avec les experts les plus éminents, comme faisant partie de la propriété fidéicommissaire de la famille d'Este. Comme les bijoux de la Couronne de Toscane, ces manuscrits auraient passé en possession de l'Autriche - en vertu du Traité de St. Germain et de la loi autrichienne du 3 avril 1919 [...] - s'ils étaient restés en Autriche. Se trouvant cependant, de plein droit, à l'étranger, ils n'ont jamais passé en possession de l'Autriche. La situation juridique par rapport à ces manuscrits est donc exactement la même que celle que je viens d'exposer à l'égard des bijoux de Toscane. Nonobstant le point de vue juridique qui est précisé par ce qui précède et duquel le Gouvernement d'Autriche ne saurait se départir, j'ai envisagé - quand même - la possibilité de procéder à des mesures judiciaires contre l'Ex-Empereur. Je me suis donc mis en rapport avec la Finanzprokuratur (Légistes de l'Etat), qui serait appelée à représenter la République dans un procès éventuel. D'après son avis compétent une base juridique, sur laquelle l'Autriche pourrait s'appuyer pour intenter un procès à l'Ex-Empereur en vue de rentrer en possession des objets qui, dans le temps, ont été légalement transportés à l'étranger, fait complètement défaut. Une telle plainte ne manquerait pas d'être renvoyée par le tribunal qui en serait saisi. Dans ces circonstances j'aime à espérer que le Gouvernement Royal n'insistera pas sur une demande qu'il voudra bien reconnaître, en vertu de ce qui précède, comme dépourvue d'une base juridique et dont l'exécution, de la part de l'Autriche n'a pas la moindre chance de réussir »²⁵.

5. L'acquisto della Bibbia di Borso d'Este da parte di Giovanni Treccani e il dono allo Stato italiano

A questo punto risultava chiaro all'Italia che la via delle richieste all'Austria perché si mettesse in condizione di restituire gli oggetti reclamati era praticamente chiusa. Si apriva quindi una ulteriore fase della vicenda con la morte di Carlo d'Asburgo, avvenuta a Madera il 1° aprile 1922, che lasciava la vedova e gli otto figli in condizioni economiche critiche. Si valutava quindi non solo la possibilità di un'azione giudiziale da esperirsi contro gli eredi dell'ex Imperatore, ma anche l'intensificazione delle trattative amichevoli con essi per tornare in possesso del diamante e dei codici estensi. Il 21 febbraio 1923, l'Avvocato Generale Erariale, Gaetano Scavonetti, richiesto di parere dall'Ufficio del Contenzioso e della Legislazione del Ministero degli Esteri, si esprimeva nel senso che

²⁵ *Hennet a Orsini Baroni*, Vienna, 16 marzo 1922, all. a *Orsini Baroni a Schanzer*, s.l. ma Vienna, 12 aprile 1922, *ibidem*.

«Le gravi considerazioni d'indole politica e attinenti alla storia artistica e letteraria italiana, le quali informarono la compilazione dell'allegato all'art. 195 del Trattato di S. Germano, possano essere risollevate e fatte valere nei confronti dei nominati eredi in via diplomatica e di amichevoli trattative, ponendo in essere con accortezza e cautela tutti quei mezzi, quegli espedienti e quelle possibili concessioni che verranno opportunamente suggerite dalle circostanze, e in ispecie dalle esigenze connesse alla critica condizione nella quale attualmente versa la famiglia dell'ex Imperatore Carlo. Sarà bene peraltro [...] che un'azione siffatta sia preceduta dalla notifica di un atto di messa in mora al quale dovrebbe darsi adeguata pubblicità allo scopo di allontanare il pericolo di eventuali acquisti di buona fede. Tale atto - che dovrebbe far richiamo così alle disposizioni del Trattato di S. Germano come a quelle della convenzione Italo-Austriaca, e porre altresì in rilievo l'abusività e la clandestinità dell'asportazione - potrebbe concretarsi in una semplice diffida, ovvero addirittura in una citazione avanti il Tribunale del *forum domicilii* dei convenuti. Al riguardo, è ovvio il rilievo che la citazione avrebbe indubbiamente una maggiore efficacia, mentre la diffida presenterebbe il solo vantaggio di evitare il pericolo (per verità non molto probabile) di trovarsi per volontà dei convenuti nella necessità di proseguire un giudizio sul cui esito favorevole non c'è da fare serio affidamento. Comunque - o diffida o citazione - l'atto legale può essere consigliato al solo, o almeno al precipuo, scopo di dare carattere di serietà e di fermezza alle intenzioni dello Stato italiano ed imprimere così la maggior forza ed efficacia alle trattative da iniziarsi subito dopo per il recupero integrale o parziale di oggetti che l'Italia, dopo la vittoria delle armi, reclama come giusta riparazione di gravi torti fatti ad essa per il passato dalla Casa d'Asburgo e come documenti di sommo interesse per la storia e per l'arte nazionale»²⁶.

Nel frattempo, Zita di Borbone-Parma metteva in vendita la Bibbia di Borso d'Este, affidando l'incarico al libraio parigino Gilbert Romeuf. Il governo italiano ne fu informato dall'antiquario Tammaro de Marinis, e, nel 1923, il Ministro dell'Istruzione, Giovanni Gentile, convinse Giovanni Treccani ad acquistare il codice. I dettagli dell'acquisto, sui quali lo stesso Treccani riferisce nel volume che dedicò alla vicenda²⁷, sono stati ricordati in occasione della mostra “*Et Vidit Deus quod esset bonum - La Bibbia di Borso d'Este. Un capolavoro per il Giubileo*”, allestita nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica italiana tra novembre 2025 e gennaio 2026 e promossa dal Senato della Repubblica, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Cultura, le Gallerie Estensi, il Commissario Straordinario per il Giubileo e l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani²⁸.

²⁶ Scavonetti a Montagna, Roma, 21 febbraio 1923, ASE, Serie Affari Politici 1919-30, busta 843.

²⁷ G. TRECCANI, *La Bibbia di Borso d'Este: recupero e riproduzione con uno studio di Adolfo Venturi e sei tavole a colori*, Milano: Emilio Bistetti Edizioni d'Arte, 1942. Nella trattativa del maggio 1923 volta a convincere l'interlocutore ad accettare il prezzo di tre milioni 300 mila franchi, inferiore a quello richiesto, Treccani fece leva sull'interesse che sapeva animare Zita affinché la Bibbia tornasse in Italia “non per ragioni sentimentali, ma piuttosto per agevolare le trattative in corso con il Governo italiano in merito alle proprietà degli Asburgo in Toscana”. Inoltre, si impegnò a fare dono della Bibbia al governo italiano. V. <https://www.senato.it/CESUS/BibbiaBorso/>

²⁸ <https://cultura.gov.it/comunicato/28235> e <https://www.iubilaeum2025.va/it/giubileo-2025/eventi-culturali/mostre/bibbia-borso-este-roma.html>

Proseguiva nel frattempo l'azione legale nei confronti degli eredi per il recupero degli altri oggetti, che si concretizzava il 9 luglio 1923 nella trasmissione, da parte dell'Ambasciatore italiano a Madrid, Raniero Paulucci de' Calboli, di un atto di diffida al Ministro degli Esteri spagnolo. Questi era incaricato di farlo pervenire al notaio designato, che si sarebbe costituito nel domicilio della vedova di Carlo d'Asburgo, Zita di Borbone-Parma, a Lequeitio, presso Bilbao, per notificare la diffida stessa.

6. I contatti del governo italiano con Zita di Borbone-Parma: lo scambio di lettere del 16 marzo 1925 sulla restituzione all'Italia del diamante Fiorentino

Il governo italiano proseguiva i contatti con l'ex Imperatrice per il recupero dei restanti oggetti. L'incaricato delle trattative personali con Zita, de Kloss, informava infatti il Ministro degli Esteri *ad interim*, Benito Mussolini, che l'ex Imperatrice era intenzionata a giungere a un accordo. Mussolini autorizzava quindi, il 16 marzo 1925, il suo Capo di Gabinetto, Giacomo Paulucci de' Calboli Barone, a concordare uno scambio di lettere con il rappresentante di Zita, avvocato Oscar de Charmant.

Con tale scambio, il governo italiano accordava all'ex Sovrana un "soccorso" finanziario di 10 milioni e 500 mila lire, in contropartita della rinuncia alla quota italiana dell'eventuale appannaggio che la Conferenza degli Ambasciatori le avesse assegnato, a qualsiasi reclamo sulle proprietà sequestrate nelle vecchie Province e alla restituzione del diamante *Fiorentino*, del breviario di Ercole I d'Este e dell'Ufficio della Beata Vergine.

Nel frattempo, tuttavia, Zita di Borbone-Parma vendeva l'*Offiziolo alfonsino* al collezionista armeno Calouste Gulbenkian, ed esso è oggi conservato nel Museo omonimo di Lisbona.²⁹ Lo scambio di lettere del 16 marzo 1925, a sua volta, incontrava altre difficoltà di applicazione da parte dell'ex Imperatrice, che non si riteneva più in grado di adempiere a tutti gli impegni previsti dall'accordo. Questo, pertanto, veniva sostituito quattro anni dopo da un nuovo accordo e considerato nullo.

7. Il nuovo scambio di lettere del 3 dicembre 1929: il governo italiano rinuncia a reclamare "Il Fiorentino" e riconosce "a Sua Maestà il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello"

La vicenda si avviava a conclusione nel 1929, quando Mussolini autorizzava il Direttore degli Affari Politici E.L. del Ministero degli Esteri, Raffaele Guariglia, a concordare un nuovo scambio di lettere, in data 3 dicembre 1929, con il rappresentante di Zita, avvocato de Charmant. Il testo di tali lettere era il seguente:

²⁹ Prima del 1870 all'Offiziolo erano state asportate quattordici miniature a piena pagina, attualmente conservate presso la Strossmayerova Galerija di Zagabria. <https://ducatoestense.com/beni-storici-artistici/offiziolo-alfonsino/>

«D'ordine di Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri ho il pregio di accusare ricevuta della lettera in data odierna con la quale la Signoria Vostra, in qualità di mandatario e fiduciario di Sua Maestà l'ex Imperatrice e Regina Zita, mi conferma che la Maestà Sua, non ritenendosi più in grado di eseguire tutti gli impegni previsti dall'accordo del 16 marzo 1925, sarebbe disposta ad addivenire ad un nuovo accordo delle seguenti basi: "1°) L'accordo del 16 marzo 1925 è annullato di comune intesa e considerato come non esistente da ogni punto di vista sia nei riguardi dei firmatari che verso i terzi. Sua Maestà l'Imperatrice e Regina farà consegnare al Governo italiano una lettera scritta di Sua mano contenente un'esplicita dichiarazione in tal senso. 2°) Sua Maestà rinunzia a qualsiasi domanda di indennizzo o reclamo verso il Governo italiano relativo alle Sue proprietà site nelle vecchie provincie del Regno ed incamerate dal Governo italiano. 3°) Sua Maestà rimetterà al Governo italiano il Breviario d'Ercole d'Este. 4°) Il Governo italiano si asterrà dal reclamare il diamante detto "Il Fiorentino" riconoscendo a Sua Maestà il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello. 5°) In considerazione delle diverse difficoltà che sono sorte dal fatto dell'annullamento dell'accordo del 16 marzo 1925 il Governo italiano rimetterà, simultaneamente con la presa di possesso del Breviario d'Ercole d'Este, al fiduciario di Sua Maestà, munito dei necessari poteri, la somma di un milione di lire italiane". Nel prendere atto di tali dichiarazioni e nel comunicarLe che il Regio Governo accetta le proposte suddette, La informo che trovandosi - come Ella mi ha verbalmente comunicato - il Breviario di Ercole d'Este in Svizzera il versamento della somma stabilita (un milione di lire) sarà fatto dal Regio Ministro in Berna. Questo effettuerà tale versamento dopo l'avvenuta identificazione, da parte di un esperto di nostra fiducia, del detto Breviario Estense e l'esibizione da parte della S.V. di regolare procura»³⁰.

Il nuovo Ministro degli Esteri, Dino Grandi, scriveva quindi al nuovo Ministro d'Italia a Berna, Giovanni Marchi, quanto segue:

«Avendo l'avvocato de Charmant dichiarato che il Breviario trovasi depositato in Svizzera è stato convenuto che esso sarà consegnato nelle mani dell'E.V. che rimetterà al detto avvocato la somma stabilita dopo che un esperto di nostra fiducia, di cui mi riservo farLe conoscere il nome, avrà proceduto all'identificazione del prezioso codice esistente, e dietro esibizione da parte del Signor de Charmant della seguente dichiarazione scritta di pugno dell'ex Imperatrice: "Je déclare que l'accord du 16 mars 1925, résultant de l'échange de lettres entre le marquis G. Paulucci de Calboli Barone et feu avocat Oscar de Charmant, est nul et non existant sous tous les points de vue aussi bien pour ce qui concerne les signataires que les tierces personnes". La firma dovrà essere autenticata da un notaio o da un funzionario della Regia Ambasciata in Bruxelles trovandosi l'ex Sovrana attualmente in detta città. Le trasmetto anche, qui unito uno chèque di un milione di lire e mi riservo di comunicarle la data dell'arrivo costí dell'avvocato de Charmant»³¹.

³⁰ *Guariglia a de Charmant*, Roma, 3 dicembre 1929, ASE, Serie Affari Politici 1919-30, busta 846.

³¹ *Grandi a Marchi*, Roma, 7 dicembre 1929, *ibidem*.

Mentre il Breviario erculeo rientrava quindi in Italia³², la vicenda del diamante si concludeva per l'Italia con quella clausola dello scambio di lettere del 3 dicembre 1929, secondo la quale “4°) *Il Governo italiano si asterrà dal reclamare il diamante detto "Il Fiorentino" riconoscendo a Sua Maestà il diritto di possesso e di libera disposizione del gioiello*”.

La vicenda, così complessa e prolungata nel tempo, si chiudeva lasciando emergere una pagina significativa della diplomazia italiana del primo dopoguerra, caratterizzata da una gestione pragmatica e determinata dei diritti patrimoniali dello Stato nei confronti dell'Austria e dell'ex Casa regnante austriaca. La vicenda mostra anche i limiti e le complessità del diritto internazionale e delle trattative private: accordi formalizzati e sostituiti, beni finiti sul mercato antiquario, interpretazioni divergenti delle obbligazioni internazionali, e la difficoltà di far valere giuridicamente i diritti patrimoniali di fronte a soggetti privati di rango sovrano. Nonostante le difficoltà incontrate – dalla posizione iniziale dell'Austria, al progressivo coinvolgimento degli eredi, fino alle complicazioni legate agli accordi con l'ex Imperatrice Zita per l'intrecciarsi di questione collegate, come il destino delle proprietà dei Borbone-Parma in Italia e i negoziati alla Conferenza della pace sull'eventuale attribuzione di una indennità all'ex Sovrana – l'Italia riuscì a recuperare parte dei beni più emblematici, come la Bibbia di Borso d'Este e il Breviario di Ercole I d'Este, simboli tangibili della propria storia culturale e artistica. La vicenda del diamante Fiorentino, invece, è destinata con ogni probabilità a scrivere ancora nuove pagine, prima di approdare a una sistemazione definitiva.

³² Vedi la nota che accompagna la storia del Breviario erculeo sul sito della Biblioteca estense, dove è accennato che il codice si trovava nel 1929 a Losanna dove, la vedova dell'Imperatore, aveva deciso di venderlo, e successivamente acquistato dal governo italiano, senza ulteriori precisazioni sulle condizioni. Dal 1939 è custodito presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena. <https://ducatostense.com/beni-storici-artistici/breviarium-romanum/>